

L'Autontà Giudiziarìa si è pronunciata in argomento (causa Diana cf. S.N.F. Corte di Cassazione e Corte di Appello di rinvio) affermando, nel presupposto di fatto del conferimento dell'incarico con Ordine di Servizio, che l'organizzazione periferica dell' S.N.F. si proietta sul ruolo organico di cui al Contratto Collettivo di Lavoro 4 giugno 1941, ove è previsto (art. 1), al vertice delle mansioni ispettive, il grado di Ispettore Compartimentale. La sussistenza della comunicazione scritta, in sede di affidamento di mansioni superiori, è stata cioè ritenuta come condizione essenziale per il conseguimento del grado superiore al compimento del termine previsto dalla norma contrattuale; in altre cause concernenti impiegati in servizio presso la Direzione Generale (cause Dimeoni e Richard contro S.N.F.), nelle quali veniva in considerazione l'art. 31 del c.c.l. 4 giugno 1941, la Autontà Giudiziarìa ha ritenuto che